REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA
(Artt. 250-253 Codice Doganale dell'Unione – Regolamento UE n. 952/2013)

L'**Ammissione Temporanea (AT)** è il regime speciale che consente l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione Europea di merci non unionali destinate ad un uso temporaneo, con **esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione**, a condizione che tali merci siano riesportate entro un termine stabilito senza aver subito modifiche sostanziali.

CAPITOLO 1
FINALITÀ DEL REGIME

L'ammissione temporanea consente di:

- favorire manifestazioni fieristiche ed espositive;
- consentire prove tecniche e collaudi;
- agevolare attività professionali e industriali;
- supportare il settore nautico e portuale;
- incentivare eventi internazionali.

CAPITOLO 2
RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Doganale dell'Unione

- Art. 210 CDU – Regimi speciali;
- Art. 211 CDU – Autorizzazioni;
- Art. 250 CDU – Ambito di applicazione;
- Art. 251 CDU – Periodo di permanenza;
- Art. 252 CDU – Merci equivalenti;
- Art. 253 CDU – Casi particolari.

Regolamento Delegato (UE) 2015/2446
Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447

CAPITOLO 3
CONDIZIONI DI ACCESSO

Le merci devono:

- essere non unionali;
- essere identificabili;
- non subire trasformazioni sostanziali;
- essere destinate alla riesportazione.

Sono consentite solo operazioni necessarie alla conservazione, manutenzione o normale utilizzazione delle merci.

CAPITOLO 4
CASI DI UTILIZZO

Materiale Professionale

- attrezzature fotografiche;
- apparecchiature televisive;
- strumenti tecnici.

Merci per Fiere ed Esposizioni

- stand espositivi;
- campionari;
- prototipi.

Mezzi di Trasporto

- autoveicoli commerciali;
- autobus;
- veicoli speciali.

Unità Navali

- yacht;
- navi da diporto;
- imbarcazioni commerciali.

Aeromobili

- aerei privati;
- velivoli destinati a manifestazioni.

Attrezzature Industriali

- macchinari;
- gru;
- impianti mobili.

CAPITOLO 5
ESENZIONE TOTALE DAI DAZI

L'esenzione totale è generalmente concessa per:

- fiere e mostre;
- materiale professionale;
- mezzi di trasporto;
- contenitori e imballaggi;
- materiale scientifico;
- attrezzature sportive;
- attrezzature per interventi di emergenza.

CAPITOLO 6
ESENZIONE PARZIALE

Quando non ricorrono i requisiti per l'esenzione totale:
viene applicata una quota mensile pari al 3% dell'importo dei dazi che sarebbero stati dovuti in caso di importazione definitiva.

CAPITOLO 7
PROCEDURA OPERATIVA
FASE 1

Arrivo delle merci
Documentazione:

- fattura pro-forma;
- documento di trasporto;
- elenco dettagliato delle merci.

FASE 2

Richiesta del regime
Presentazione della dichiarazione doganale:
Regime di Ammissione Temporanea
oppure utilizzo del:
Carnet ATA
Documento internazionale che sostituisce:

- dichiarazione doganale;
- garanzia doganale.

FASE 3

Autorizzazione
L'Ufficio Doganale verifica:

- finalità dell'importazione;
- identificabilità delle merci;
- durata della permanenza.

FASE 4

Utilizzo delle merci
Le merci possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo autorizzato.

FASE 5
Riesportazione
Le merci devono lasciare il territorio doganale dell'Unione entro il termine autorizzato.

CAPITOLO 8
TERMINI DI PERMANENZA
Regola generale:
24 mesi
salvo termini differenti fissati dall'Autorità Doganale.
Possibili proroghe motivate.
Per alcune categorie:

- fiere → pochi giorni o settimane;
- yacht e imbarcazioni da diporto → fino a 18 mesi;
- attrezzature professionali → durata dell'attività autorizzata.

CAPITOLO 9
CONTABILITÀ E CONTROLLI
L'operatore deve conservare:

- dichiarazioni doganali;
- autorizzazioni;
- registri di utilizzo;
- documentazione di riesportazione.

Controlli ADM:

- documentali;
- fisici;
- inventariali;
- audit.

CAPITOLO 10
APPLICAZIONE AL PORTO DI GAETA
Settore Nautico
L'ammissione temporanea rappresenta uno dei regimi più interessanti per il Porto di Gaeta.
Applicazioni:
Yacht e Mega Yacht

- ingresso senza pagamento di dazi;
- permanenza per manutenzioni;
- utilizzo turistico autorizzato;
- successiva riesportazione.

Cantieristica e Refitting

- motori navali;
- apparati elettronici;
- componentistica nautica.

Eventi Nautici Internazionali

- saloni nautici;
- regate;
- esposizioni.

MODELLO OPERATIVO INTEGRATO
Porto di Gaeta + Zona Franca Doganale + Ammissione Temporanea
Schema:
Paese Terzo → Porto di Gaeta → Ammissione Temporanea → Rimessaggio / Refitting / Eventi → Riesportazione
oppure
Paese Terzo → Porto di Gaeta → Zona Franca Doganale → Deposito → Ammissione Temporanea → Utilizzo → Riesportazione

VANTAGGI STRATEGICI PER LA ZONA FRANCA DOGANALE DI GAETA

- attrazione di yacht internazionali;
- sviluppo del settore refitting;
- incremento del traffico portuale;
- crescita dei servizi tecnici e nautici;
- creazione di occupazione qualificata;
- integrazione con Deposito Doganale, Perfezionamento Attivo e ZLS Lazio.

Ruolo nel Progetto "Gaeta Porto Franco"

L'Ammissione Temporanea può diventare il regime di riferimento per:

1. Nautica da diporto internazionale;
2. Mega Yacht;
3. Cantieristica navale;
4. Eventi e fiere internazionali;
5. Attrezzature industriali offshore;
6. Progetti energetici nel Mediterraneo.

In una futura **Zona Franca Doganale del Porto di Gaeta**, questo regime sarebbe uno degli strumenti più efficaci per attrarre traffici ad alto valore aggiunto e sviluppare un polo nautico e logistico di rilevanza euro-mediterranea.